

REP

COMUNE DI SPOLETO

CONTRATTO DI APPALTO IN FORMA PUBBLICO-AMMINISTRATIVA

Contratto per l'affidamento dei servizi generali presso gli asili nido comunali "Il Girotondo" e "Il Carillon".

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventidue, il giorno del mese di , presso la sede comunale di Piazza del Comune, n° 1, nel mio ufficio
(..... 2022)

Avanti a me,, Segretario Generale del Comune di Spoleto, autorizzato dalla legge a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblico-amministrativa, sono presenti le seguenti parti:

-, nato/a a il, il/la quale interviene al presente atto nella qualità di dirigente del Dipartimento per il Benessere e l'innovazione sociale , formazione generale e sportiva per la valorizzazione della persona e legale rappresentante del "COMUNE DI SPOLETO" con sede in Spoleto, Piazza del Comune n. 1, codice fiscale 00316820547, autorizzata a questo atto ai sensi della legge 267/2000 e del vigente Statuto Comunale; nel prosieguo dell'atto denominato semplicemente "COMUNE";

E

-, nata/o a il domiciliata/o per la carica presso la sede della società di cui appresso, il/la quale interviene al presente atto in qualità di e legale rappresentante dell'operatore economico "....."
(di seguito per brevità ".....") con sede a, via,

iscrizione al Registro delle Imprese di....., codice fiscale e partita

IVA, autorizzata/o al presente atto in forza di

.....(All."A"); di seguito nel presente atto denominata

anche semplicemente "appaltatore";

Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Segretario

Generale sono certo.

PREMESSO CHE:

- con determinazione dirigenziale n. 521 del 30/05/2022, è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei servizi generali presso gli asili nido comunali "Il Girotondo" e "Il Carillon" per il periodo 1° settembre 2022 – 31 luglio 2025, per un valore globale stimato in € 754.942,23 oltre IVA ai sensi di legge di cui € 2.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

- In esito alle sedute della commissione tenutesi in data, l'operatore economico con sede in è risultato primo in graduatoria e quindi aggiudicatario provvisorio;

- Il responsabile del procedimento ha pertanto avviato la procedura di verifica del possesso dei requisiti in capo al concorrente aggiudicatario provvisorio;

- con determinazione dirigenziale n. delsono stati affidati definitivamente i Servizi generali presso gli asili nido comunali "Il Girotondo" e "Il Carillon" per l'importo complessivo stimato di € in favore dell'operatore economico

- che in data 02/05/2022 è stato redatto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi (DUVRI) relativo alle interferenze da lavori in appalto, d'opera o somministrazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 D.Lgs 9 aprile 2008 n.

81, che si allega al presente atto sotto la lettera “B”.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Fra le parti, come sopra costituite, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 – OGGETTO

1. La stazione appaltante affida all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'affidamento dei “Servizi generali presso gli asili nido comunali il Girotondo e il Carillon”.

2. I servizi generali consistono in:

A) Servizio di collaborazione con le educatrici nelle attività di cura dei bambini e nello svolgimento delle attività didattico-educative, ivi comprese feste, gite, riunioni di sezione, assemblee dei genitori, ecc.;

B) Pulizie ordinarie giornaliere, pulizie di fine giornata, pulizie periodiche e pulizie a fondo degli ambienti, degli arredi, delle attrezzature e dei materiali ludici e didattici relativi agli asili nido comunali “Il Girotondo” e “Il Carillon” siti in via Martiri della Resistenza;

C) Pulizia periodica e a fondo degli ambienti, degli arredi e dei materiali destinati al Centro per Bambini e Famiglie e al Centro di Documentazione;

D) Servizio di cucina comprendente la predisposizione dei pasti, delle colazioni e delle merende, la pulizia della cucina stessa, dei locali annessi e dei relativi materiali ed attrezzature;

E) Preparazione degli spazi mensa e sonno;

F) Sostituzione del personale educativo per brevi ed impreviste assenze.

3. Il servizio deve svolgersi secondo le modalità contenute nel presente contratto, nel capitolato e nell'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

Art. 2 - DURATA E DECORRENZA DELL'APPALTO

1. I servizi oggetto del presente contratto devono essere svolti per 35 mesi, dal 1° settembre 2022 al 31 luglio 2025.

Art. 3 - VALORE DELL'APPALTO

1. L'importo complessivo per lo svolgimento di tutte le attività oggetto di affidamento è stimato in €..... (euro/.....) oltre IVA ai sensi di legge di cui € 2.400,00 (euro duemilaquattrocento/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

2. L'importo complessivo iva esclusa comprende: servizi generali per un importo a corpo di € e servizio di sostituzione del personale educativo per brevi ed impreviste assenze per una somma stimata di € La stima relativa alle sostituzioni è basata sui dati storici, ma possono essere suscettibili di variazioni in aumento o in diminuzione anche significative sulla base di maggiori o minori assenze. L'importo complessivo è comprensivo di tutti gli oneri relativi allo svolgimento dei servizi oggetto di affidamento.

3. Gli importi unitari offerti sono i seguenti:

a) importo mensile per i servizi generali, a corpo, pari a € oltre IVA;

b) costo orario per la sostituzione del personale educativo comunale, a misura, pari ad € oltre IVA.

L'importo relativo agli oneri di sicurezza per DUVRI sarà erogato in rate semestrali posticipate di pari importo.

4. Con l'importo di aggiudicazione, l'Appaltatore è tenuto ad effettuare tutte le forniture strumentali, connesse o complementari alle prestazioni oggetto del contratto, quantunque non indicate nel presente capitolato, restando per

esse compensate con il corrispettivo convenuto senza che per ciò possa pretendere alcun genere di rimborso, compenso o indennizzo.

Sono comprese nel corrispettivo tutte le spese generali e gli utili dell'operatore economico e tutte le voci di costo che la stessa dovrà sostenere per la perfetta esecuzione dei servizi.

ART. 4 - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo sarà erogato mensilmente e sarà composto dalle seguenti voci:

- compenso dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi generali di cui alle attività di cui alle lettere dalla a) alla e) dell'art.1, c. 2 del presente capitolato, dato dall'importo unitario a corpo mensile offerto, oltre l'IVA ai sensi di legge;

- compenso dovuto all'Appaltatore per lo svolgimento dei servizi di sostituzione del personale educativo comunale di cui alla lettera f) dell'art.1, c. 2 del presente capitolato, eventualmente richiesti dall'amministrazione, dato dal costo orario offerto moltiplicato per il numero di ore di prestazione effettuate, oltre l'IVA ai sensi di legge.

2. L'importo relativo agli oneri di sicurezza per DUVRI sarà erogato in rate semestrali posticipate di pari importo.

3. Il corrispettivo, come sopra calcolato sarà erogato dall'Amministrazione Comunale posticipatamente ad emissione di regolare fattura elettronica mensile da parte dell'Appaltatore, previo accertamento da parte del Direttore dell'esecuzione della regolarità della prestazione effettuata e del DURC. Il corrispettivo si intende comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente previsti dal presente capitolato e dall'offerta tecnica.

4. Il pagamento avviene entro 30 giorni dal ricevimento della fattura elettronica. Le fatture mensili, redatte nei termini e nelle forme prescritte dalla legge, dovranno essere inviate all'ufficio competente del Comune di Spoleto. L'appaltatore dovrà emettere una fattura mensile relativa al servizio "servizi generali di cui alle lettere a) – e) dell'art. 1, c. 2 del capitolato" e una fattura relativa al servizio "sostituzione del personale educativo per brevi e impreviste sostituzioni di cui alla lettera f) dell'art. 1, c. 2 del capitolato".

5. Eventuali contestazioni interrompono i termini del pagamento.

6. Ai sensi dell'art. 30, comma 5-bis del d.lgs. 50/2016, su ogni pagamento verrà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute saranno svincolate al termine di ogni anno scolastico, dopo l'approvazione del certificato di verifica di conformità di cui al successivo art. 17, previo rilascio del DURC.

Art. 5 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI

1. I corrispettivi offerti in sede di gara non potranno subire variazioni nel corso della prima annualità di contratto. A partire dal secondo anno i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione, in aumento o in diminuzione, previa documentata richiesta da parte dell'appaltatore in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati e operai, al netto dei tabacchi (cd. indice FOI).

2. La richiesta di adeguamento dovrà essere presentata con formale istanza scritta al direttore dell'Esecuzione mediante Pec, tempestivamente rispetto all'acquisizione del dato economico certo dell'aumento del prezzo e corredata dalla documentazione di comprova di quanto richiesto. IL DEC comunica al RUP il quale avvia una fase di istruttoria in merito.

3. La revisione dei prezzi è riconosciuta se le variazioni accertate risultano

superiori al 10% per cento rispetto al prezzo originario. La compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione eccedente il 10% rispetto alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese di sottoscrizione del contratto.

La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità.

Ove in esito all'istruttoria sia riconosciuta la revisione prezzi, la stessa decorrerà dal mese successivo alla comunicazione di approvazione della richiesta.

Art. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA'

1. Il servizio deve essere svolto con le modalità previste dal presente capitolato e dall'offerta tecnica presentata dall'Appaltatore.

2. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile all'Appaltatore, il servizio non venga espletato anche per un solo giorno o non sia conforme a quanto previsto dal contratto si applicano le seguenti penali:

A. - Pulizie giornaliere: mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie giornaliere - sarà applicata una penale di 200,00 euro per ogni giorno di non effettuazione o di inadeguatezza delle prestazioni indicate all'art. 5.2.a) del capitolato;

B. - Pulizie periodiche: mancata o inadeguata esecuzione degli interventi periodici - sarà applicata una penale di 400,00 euro qualora si ravvisi, in modo inequivocabile, la non effettuazione o l'inadeguatezza degli interventi indicati all'art. 5.2.b) del capitolato;

C. - Pulizie a fondo: mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie a fondo

– sarà applicata una penale di 600,00 euro qualora si ravvisi, in modo inequivocabile, la non effettuazione o l'inadeguatezza degli interventi indicati all'art. 5.2.c) del capitolato;

D. – Pulizie del Centro per Bambini e Famiglie e del Centro di Documentazione: mancata o inadeguata esecuzione delle pulizie del centro per bambini e famiglie e del centro di documentazione – sarà applicata una penale di euro 100,00 qualora si ravvisi in modo inequivocabile la non effettuazione o l'inadeguatezza degli interventi indicati all'art. 5.2.d) del capitolato;

E. - Per mancato reperimento o assenza del coordinatore referente sarà applicata una penale di 100,00 euro ogni qualvolta l'evento si verifichi;

F. - Per la mancata sostituzione di personale assente (sia dell'Appaltatore che comunale) o di quello non ritenuto idoneo di cui all'art. 13 c) del capitolato sarà applicata una penale di 400,00 euro per ogni giorno di mancata sostituzione.

G. Servizio di ristorazione e servizio di pulizia della cucina:

- per ogni mancata corrispondenza dei pasti relativamente a quanto specificato per le diete speciali, qualora questa causi conseguenze gravi per la salute sarà applicata una penale pari a € 1.000,0;

- nel caso in cui i pasti presentino condizioni microbiologiche tali da costituire pericolo per la salute dei bambini, quali, a titolo solo esemplificativo tossinfezioni alimentari; qualora questa causi conseguenze gravi per la salute sarà applicata una penale pari a € 1.000,00;

- quando, a seguito dei sopralluoghi o degli esiti dei controlli analitici, venga

rilevata una evidente non applicazione dei Piani di autocontrollo del committente, quando venga rilevato un comportamento del personale in violazione delle prescrizioni contenute nel capitolato, nel caso in cui questo costituisca elemento di potenziale rischio per la salute degli utenti verrà applicata una penale pari a € 500,00;

- per il mancato rispetto dei menù, salvo variazioni preventivamente concordate, e per l' inosservanza delle corrette modalità di preparazione e cottura dei pasti così come stabiliti dal dietista comunale verrà applicata una penale pari a € 100,00;

- per la mancata presentazione delle schede tecniche dei prodotti detergenti e/o sanificanti utilizzati ed elenco riepilogativo delle stesse nonché eventuali integrazioni e d aggiornamenti verrà applicata una penale pari a € 100,00;.

3. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati per iscritto all'Appaltatore che dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni all'Ente nel termine massimo di n. 5 (cinque) giorni dalla stessa contestazione, ovvero entro massimo 12 ore per le contestazioni ritenute dal RUP afferenti a servizi che non possono essere ritardati; qualora dette controdeduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Ente, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

4. A seguito dell'applicazione di due penalità per la stessa inadempienza nel corso di ciascun anno contrattuale o nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il 10% del valore annuale del contratto, il Comune avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto di cui al

successivo articolo

5. Le penalità a carico dell'Appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso spettanti operando detrazioni sulla prima fattura utile rispetto alla contestazione, facendo salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno. In assenza di corrispettivi utili o incapienza degli stessi, l'importo delle penalità può essere altresì detratto dalla cauzione definitiva di cui al successivo art.

Art. 7 – SUBAPPALTO – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO – CESSIONE DEL CREDITO

Si rimanda alla disciplina contenuta all'art. 19 del capitolato.

Art. 8 - VARIAZIONE DEL CONTRATTO

1. Ai sensi dell'art. 106, comma 12 del Codice, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

2. Ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, nel corso della durata contrattuale l'Amministrazione si riserva la facoltà di modificare le modalità organizzative e/o gestionali degli asili nido rispetto a quelle indicate al precedente art. 4, di conseguenza le attività oggetto del presente appalto verranno adeguate in funzione della modifica sia in aumento che in diminuzione. Il Comune si riserva altresì di affidare all'appaltatore l'esecuzione di attività straordinarie di pulizia in conseguenza di imbiancatura o muratura o di allagamenti; altresì si riserva di affidare una attività

straordinaria di preparazione pasti per particolari eventi. Le modifiche di cui sopra potrà comportare per l'Appaltatore un incremento delle attività e, proporzionalmente del relativo corrispettivo.

Sempre ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del codice, è prevista la revisione dei prezzi di cui al precedente articolo 15.

3. Ai sensi dell'art.- 106, comma 1, lett. e) del codice, il Comune si riserva la facoltà di variare l'entità delle prestazioni contrattuali, sia in termini di oggetto che di importo, entro il limite di euro 50.000,00, fermo restando quanto stabilito all'art. 106 comma 1, lett.e) del codice, sopra richiamato.

Art. 9 - DANNI A PERSONE O COSE - ACCERTAMENTO

1. L'Appaltatore si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa o azione che possa derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza, per colpa o per qualunque altro motivo a lui ascrivibile nell'assolvimento dei servizi oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si assume tutte le responsabilità derivanti dall'eventuale somministrazione di cibo avariato o contaminato e risponderà pertanto direttamente dei danni alle persone o alle cose comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento; a tale proposito, si richiama quanto previsto dal presente Capitolato in materia di assicurazioni. Le spese che il Comune dovesse sostenere a tale titolo saranno dedotte dai crediti dell'appaltatore, ed in ogni caso da questi integralmente rimborsate.

2. A tal fine l'appaltatore ha stipulato le seguenti polizze:

.....

Art. 10 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – CLAUSOLA RISOLUTIVA

ESPRESSA

1. Il Comune di Spoleto procederà alla risoluzione del contratto per gravi inadempimenti agli obblighi contrattuali, debitamente contestati all'Appaltatore. In tale ipotesi, fermo restando quanto indicato ai precedenti artt. 16 e 18, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà al RUP una relazione particolareggiata e formulerà, per iscritto, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnandogli il termine di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, ovvero un termine inferiore in funzione della gravità, per adempiere ai suoi obblighi contrattuali e/o per la presentazione delle proprie controdeduzioni al RUP. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto o adempiuto agli obblighi contrattuali, il Dirigente, su proposta del RUP, procederà alla risoluzione del contratto, fermo restando il pagamento delle penali e salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato all'Aggiudicatario a mezzo PEC.

2. Si procederà inoltre alla risoluzione espressa del contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) fallimento dell'Appaltatore;

b) in tutti i casi previsti dall'art. 108, comma 2 del D.lgs. 50/2016;

c) mancato rispetto delle norme del D.P.R. 16/04/2013, n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs 30/03/2001, n. 165", nonché del codice di comportamento integrativo del Comune di Spoleto approvato con D.G.C. n. 45 del 02.03.2017;

	d) subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto;	
	e) cessione del contratto e subappalto in base a quanto precisato al	
	precedente articolo 19;	
	f) nelle ipotesi previste al precedente art. 18.	
	g) effettuazione di transazioni senza avvalersi di banche o della società	
	Poste Italiane Spa, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 3	
	legge 13 agosto 2010, n. 136;	
	h) nelle ipotesi previste dalla legge;	
	i) Ai sensi del protocollo d'intesa per la legalità e la prevenzione dei	
	tentativi di infiltrazione criminale, allegato alla documentazione di gara,	
	sottoscritto tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Spoleto il 15/07/2016, il	
	contratto è altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei seguenti casi: –	
	qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla	
	stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive di cui agli artt. 91	
	e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento	
	formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle	
	procedure concorsuali d'interesse; – grave e reiterato inadempimento delle	
	disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche	
	con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei	
	lavoratori in materia contrattuale e sindacale; – qualora nei confronti	
	dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti	
	dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a	
	giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319	
	bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis	
	c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.	
	13	

3. In caso di risoluzione del contratto o di fallimento dell'Aggiudicatario, il Comune di Spoleto si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla presente gara, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dei servizi oggetto di gara. L'affidamento avviene alle medesime condizioni proposte dall'originario aggiudicatario in sede di gara.

4. Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtate dagli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. La risoluzione comporterà in ogni caso l'incameramento della cauzione di cui al successivo articolo 24.

5. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo derivante dallo svolgimento di attività da parte di altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell'Appaltatore, salvo l'eventuale danno ulteriore.

6. Ai sensi dell'art. 1 comma 7 della Legge 7 agosto 2012, n. 135, qualora nel corso della durata del contratto la centrale di committenza regionale (ove esistente) o CONSIP S.p.A. dovessero concludere convenzioni con condizioni di maggior vantaggio economico, il Comune chiederà all'Appaltatore di adeguarsi ai corrispettivi Consip (o della centrale di committenza regionale) migliorativi; qualora questi non accetti, si procederà alla risoluzione del contratto.

Art. 11 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita garanzia

fideiussoria (cauzione definitiva) mediante Polizza Fideiussoria
 numero, emessa in data, rilasciata dalla società
 “.....” agenzia di, per l'importo di
 € (euro\00).

2. La cauzione definitiva, se presentata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c. 2 c.c.. e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.

3. In caso di decurtazione dell'ammontare della cauzione a seguito dell'applicazione di penalità l'aggiudicatario è obbligato a reintegrare l'importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall'avvenuta escussione. Qualora non vi provveda, la reintegrazione sarà effettuata a valere sull'importo del corrispettivo spettante all'Appaltatore.

4. La mancata costituzione della garanzia, determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.

5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016.

Art. 12 - CLAUSOLA SOCIALE

1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81 ed in base al progetto di riassorbimento presentato.

L'inadempimento degli obblighi derivanti dalla clausola sociale comporta l'applicazione dei rimedi previsti dalla legge. Ove ne ricorrano i presupposti, l'Amministrazione giudicatrice applicherà l'articolo 108, comma 3, del Codice dei contratti pubblici.

ART. 13 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1 L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente appalto ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, impegnandosi altresì alla comunicazione di cui al comma 7 del medesimo articolo.

2. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al presente articolo ne dà immediata comunicazione al Comune di Spoleto e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Perugia.

3. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra richiamata, gli strumenti di pagamento devono riportare il seguente codice
CIG: 92546613DB

Art. 14 – PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

1. Al presente contratto si applica il Protocollo d'Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale sottoscritto tra il Comune di Spoleto e la Prefettura di Perugia in data 15/07/2016 e successivo rinnovo del 5/07/2019. In allegato sotto la **lettera "E"** si riportano le clausole contrattuali di cui al Protocollo che fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto e che le parti dichiarano di conoscere.

Art. 15 - CODICE DI COMPORTAMENTO

1. Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. 62/2013, rubricato "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici 2017-2019," a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e del piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di Spoleto – sezione III Codice di Comportamento -, redatto dal Comune di Spoleto e approvato con D.G.C. n. 17 del 29.01.2020 ai sensi del Decreto Legislativo n. 33 del 14.03.2013 e in applicazione della Legge 06.11.2012 n. 190, il concessionario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per quanto compatibili, codici che – pur non venendo materialmente allegati al presente capitolato sono da intendersi qui integralmente trascritti e, per l'effetto, da considerarsi parte integrante dello stesso – poichè consultabili on line sul sito istituzionale del Comune di Spoleto.

Art. 16 - FORO COMPETENTE

1. Per tutte le controversie che dovessero sorgere per l'esecuzione e/o interpretazione del contratto, è competente il foro di Spoleto.

Art. 17 - Informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg.

UE 2016/679 (GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento si allega al presente atto sotto la lettera "F" l'informativa sul trattamento dei dati personali ex art. 13 Reg. UE 2016/679 (GDPR).

Art. 18 - NORME INTEGRANTI IL CONTRATTO

1. Per tutto quanto non espressamente regolato nel presente contratto si fa riferimento a tutte le norme vigenti in materia.

Il Rappresentante della stazione appaltante (.....)

L'Appaltatore (.....)

L'Ufficiale rogante (.....)

ALLEGATI:

A –....

B – Offerta Tecnica

C – Cauzione definitiva

D – Duvri

E – Protocollo di Legalità

F – Informativa trattamento dei dati